

REP. n. 473 del 13/05/2024

**CONVENZIONE TRA AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE E ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLLECCHIO
PER LA REALIZZAZIONE NEL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2027 DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE
L'AGIO DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO E DELLE LORO FAMIGLIE E PER IL BENESSERE DELLE
NUOVE GENERAZIONI.**

L'anno duemila ventiquattro il giorno 13 del mese di MAGGIO

TRA

L'Azienda territoriale "Pedemontana sociale", di seguito per brevità Azienda, con sede legale ed amministrativa in Collecchio (Provincia di Parma), piazza Fraternità n. 4, P.IVA 02468280348, nella persona del Responsabile Area Minori e Famiglie Dott. Federico Manfredi, nato a Milano (MI) il 15/06/1976, CF: MNFFRC76H15F205G;

E

l'Istituto Comprensivo "Ettore Guatelli" di Collecchio, in seguito denominato per brevità Scuola, con sede legale in Collecchio (Provincia di Parma), via San Prospero n.11, C.F./P.IVA 80010950345, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Brunazzi, nato a Parma (PR) il 07/06/1965;

VISTE

La LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI che prevede quanto segue:

- a) I Comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della comunità come insieme di soggetti individuali e collettivi che la compongono, all'interno della programmazione del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), svolgono le funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi, nonché di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati. [Art. 4 – Funzioni del Comune]
- b) La Regione valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti [Art. 14 – Offerta territoriale per il tempo libero e politiche educative];

La LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA - Art. 2 – "Oggetto",
che prevede quanto segue:

Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che favoriscono:

- a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dall'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e fatta salva l'applicazione del comma 7 del medesimo articolo, e delle agenzie formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie;
- b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento all'educazione degli adulti;
- c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;

- d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;
- e) il sostegno al successo scolastico e formativo;

Inoltre la medesima Legge, all'Art. 5 – “Interventi per l'integrazione di soggetti portatori di handicap” prevede quanto segue:

La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi - interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo;

PREMESSO CHE

- con Delibera del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense n. 38 del 29/12/2022 è stato approvato il Contratto di Servizio tra l'Unione Pedemontana Parmense e l'Azienda “Pedemontana Sociale”, successivamente modificato con delibera del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense n. 32 del 19/12/2023;
- con Delibera del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense n. 24 del 30/11/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 dell'Azienda Pedemontana Sociale.

CONSIDERATO CHE

- nell'anno 2021 la Scuola ha implementato un'aula denominata “multisensoriale”, in quanto appositamente progettata ed allestita al fine di poter dedicare un ambiente studiato ad hoc per il benessere dei minori certificati ai sensi della L. 104/1992, a partire da coloro che come alunni frequentano la scuola, individuando così un luogo dove trovare al contempo condizioni che a seconda del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) facilitino il rilassamento psico-fisico e/o forniscano stimoli di natura sensoriale, mantenendo la possibilità di coinvolgere anche l'intera classe o un gruppo di alunni, in un'ottica di integrazione degli interventi;
- tale aula è stata realizzata per mezzo di un investimento finanziario che è stato sostenuto, nell'anno 2021, per metà dalla Scuola e per metà dall'Amministrazione comunale di Collecchio;
- è stata condivisa da ciascuna Istituzione, sottoscrittore della presente convenzione, col parere positivo del Comune di Collecchio, l'opportunità di poter dedicare le potenzialità di tale aula non solamente agli alunni della Scuola, individuati sulla base dei Progetti educativi individualizzati predisposti a loro favore, ma anche a percorsi mirati di integrazione socio-sanitaria ed educativa da realizzarsi in periodi ed orari di chiusura o sospensione delle attività scolastiche e, in aggiunta, anche a favore di altri soggetti minorenni con certificazione ai sensi della L. 104/1992 che risiedano nei Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense, secondo criteri di opportunità e appropriatezza;

DATO ATTO CHE

- il Comune di Collecchio, in maniera analoga a tutti gli altri Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense, ha conferito, tramite apposita Convenzione, alla medesima Unione le funzioni di integrazione sociale delle persone con disabilità e che queste funzioni vengono attuate, sulla base del vigente contratto di servizio, dall'Azienda Pedemontana Sociale;
- l'Azienda Pedemontana Sociale ha affidato tramite Capitolato d'appalto, con scadenza in data 30/06/2027, alla Cooperativa Sociale “Auroradomus” di Parma la realizzazione e il coordinamento degli interventi educativi per l'integrazione, mantenendo in capo a sé le funzioni di programmazione e di monitoraggio/verifica degli interventi medesimi;
- nel corso degli anni 2022 e 2023 è stato già sperimentato con esiti positivi, in virtù della precedenti Convenzioni Rep. N. 429 del 31/05/2022, Rep. N. 445 del 25/01/2023 e REP. N. 453 del 22/06/2023, un analogo modello di collaborazione tra Istituto Comprensivo, Azienda Pedemontana Sociale e Cooperativa

Auroradomus, che ha consentito di poter fruire dei benefici della Stanza Multisensoriale da parte di minorenni certificati ai sensi della Legge 104/1992, accompagnati dagli Educatori e secondo Programmazioni Individualizzate;

- programmazioni del tutto analoghe a quelle di cui sopra sono state previste anche da parte dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Azienda U.S.L. – Distretto Sud Est, che a sua volta si avvale tramite Contratto di Servizio di personale educativo per l'integrazione in forze alla Cooperativa Auroradomus;

RITENUTO OPPORTUNO,

alla luce di quanto sopra considerato, rinnovare, anche per il periodo 01/07/2024 – 30/06/2027, un apposito rapporto di convenzione tra Scuola ed Azienda volto a dare continuità alla sperimentazione avviata negli anni 2022 e 2023 e riguardante l'utilizzo della Stanza Multisensoriale presso la Scuola, per la realizzazione di percorsi di integrazione a favore di minori con certificazione ex L. 104/1992 residenti nei Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense, specificando che tali percorsi potranno anche derivare da progettazioni educative personalizzate che prevedano l'utilizzo della stanza multisensoriale a favore di minorenni certificati che non siano attualmente alunni dell'Istituto comprensivo medesimo e che, durante la fruizione della Stanza, rimarranno affiancati da parte di Educatori della Cooperativa Auroradomus, su invio da parte dell'Azienda Pedemontana Sociale oppure dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

Art. 2 Oggetto e finalità

Il progetto in parola si propone, implementando le occasioni e le attività volte a favorire l'integrazione dei minori con disabilità non solo nel tempo scolastico ma anche in quello extra-scolastico, i seguenti obiettivi generali:

- arricchire e diversificare ulteriormente l'offerta di interventi educativi volti a favorire l'integrazione di bambini e ragazzi disabili nelle attività per la socializzazione nel tempo extra-scolastico, consentendo loro di partecipare alle iniziative pensate per la loro fascia di età;
- prevedere contesti di frequentazione che si avvalgano di strutture e strumenti all'avanguardia, volti a favorire le condizioni di benessere psico-fisico dei minori con certificazione ex L. 104;
- ampliare il sistema di conciliazione tra vita e lavoro, offrendo alle figure *caregiver* un più ampio sostegno, per mezzo del possibile incremento delle fasce giornaliere in cui è presente un supporto istituzionale nel favorire l'accompagnamento e l'inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità;
- incentivare la dimensione della prossimità e delle relazioni di rete, mediante la collaborazione tra le istituzioni territoriali e le realtà del terzo settore, permettendo ai minori ed alle loro famiglie di beneficiare delle opportunità rese possibili dal raccordo tra i diversi ambiti (attività educative offerte dall'Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile e dall'Azienda, capacità di accoglienza e dotazioni strutturali e strumentali offerte dalla Scuola).

Art. 3 Programmazione degli Interventi

La Scuola si impegna a collaborare agli obiettivi di cui all'Art. 2, rendendo possibile, nel periodo di durata della presente Convenzione, l'utilizzo degli spazi fisici della Stanza Multisensoriale presente presso la sede dell'Istituto Comprensivo da parte degli Educatori della Cooperativa Auroradomus, che sulla base delle programmazioni educative previste a favore dei minori disabili con certificazione ex L. 104/1992 residenti nei Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense, potranno svolgere attività dedicate al rilassamento ed alla stimolazione sensoriale, a favore dei medesimi.

Art. 4 Personale impiegato

Gli interventi educativi presso la Stanza Multisensoriale verranno svolti da Educatori della Cooperativa Auroradomus, che sulla base delle progettazioni educative elaborate e in virtù del mandato loro conferito dall'Azienda oppure dalla U.O. Neuropsichiatria infantile dell'AUSL – Distretto Sud-Est, per l'integrazione dei

minori disabili nell'ambito delle attività extrascolastiche, accompagneranno i loro assistiti presso la stanza medesima in fasce orarie concordate, dal lunedì al venerdì.

Art. 5 Modalità di esecuzione del progetto

La Scuola e l'Azienda, coinvolgendo anche l'U.O. NPIA dell'Azienda U.S.L. per quanto di competenza, prevedranno di comune accordo degli specifici momenti di programmazione/monitoraggio/verifica volti a definire congiuntamente tempi, giornate, fasce orarie e modalità di accesso degli Educatori per l'integrazione dalla Cooperativa Auroradomus presso la Stanza Multisensoriale, per lo svolgimento di attività di rilassamento/stimolazione sensoriale a favore dei minori, certificati ai sensi della L. 104/1992, da loro accompagnati;

per quanto concerne la pulizia e disinfezione della stanza multisensoriale, anche in questo caso le modalità e le tempistiche saranno concordate di comune accordo tra la Scuola e l'Azienda; quest'ultima provvederà a fornire le necessarie istruzioni alla Cooperativa Auroradomus per fare in modo che quanto di competenza sia eseguito alla regola d'arte.

Art. 6 Impegni a carico dell'Azienda e della Scuola

L'Azienda si impegna a programmare di concerto con la Scuola le azioni necessarie per la definizione condivisa delle modalità di esecuzione del progetto di cui al precedente art. 5;

L'Azienda si impegna altresì a versare alla scuola un contributo per la pulizia/disinfezione dei locali pari ad euro 20 a utilizzo;

La Scuola si impegna a collaborare con l'Azienda e a consentire l'accesso degli Educatori per l'integrazione, della Cooperativa Auroradomus, insieme ai minori da loro accompagnati, secondo le modalità concordate e salvo i periodi di chiusura estiva della Scuola nei quali non sia prevista la possibilità di accesso per il presente progetto.

La Scuola garantisce la conformità alla normativa vigente degli ambienti, degli impianti e dell'attrezzature ivi presenti.

Art. 7 Verifica e co-progettazione

Sulla base dell'andamento di quanto previsto dalla presente convenzione, che sarà oggetto di appositi momenti di verifica, da svolgersi periodicamente, potranno essere programmate, di comune accordo tra Scuola ed Azienda, sentito il parere della U.O. NPIA dell'Azienda USL per quanto di competenza, eventuali ulteriori azioni progettuali, da attuarsi in un momento successivo, sempre finalizzate a favorire ed incentivare forme innovative di integrazione e di promozione del benessere a favore dei minori certificati ex L. 104/1992 e delle loro famiglie.

Art. 8 Accordi integrativi e accessori

Nell'ambito della collaborazione tra Azienda e Scuola, come sancita dalla presente convenzione, viene prevista la possibilità che i due Enti si possano reciprocamente supportare per la realizzazione di progetti messi in campo da ciascuno a favore di soggetti minori e delle loro famiglie. In particolare mediante la possibile partecipazione di proprio personale a gruppi di lavoro multidisciplinari convocati dall'altro Ente ovvero mediante la messa a disposizione di propri locali od altre dotazioni strumentali utili alla realizzazione delle progettualità in parola.

Art. 9 Durata e finalità

La presente convenzione ha validità dal 01 luglio 2024 al 30 Giugno 2027. L'Azienda e la Scuola, contestualmente alla firma della Convenzione, dichiarano il proprio reciproco impegno a contribuire fattivamente al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi in essa previsti, nel rispetto delle proprie finalità statutarie e considerata la natura di pubblico servizio delle azioni messe in campo.

Art. 10 Comunicazione all'esterno delle attività svolte

Dal gennaio 2017 l'Azienda Pedemontana Sociale si è dotata di un regolamento per la Comunicazione interna ed esterna (Linee guida per la Comunicazione) e di un Manuale della Comunicazione per guidare Partner, Beneficiari, Collaboratori, nonché gli Stakeholder, nel rispetto dei parametri richiesti dall'Azienda durante le varie fasi di comunicazione di un progetto finanziato, co-finanziato o anche solo patrocinato gratuitamente da Pedemontana Sociale stessa. Il Manuale della Comunicazione, in particolare, regola le modalità operative e le sinergie con soggetti terzi che riguardano:

Logo: modalità di richiesta, utilizzo e applicazione;

Sito Web: reciprocità (link e valorizzazione progetti e iniziative); Social Media: condivisione dei contenuti;

Affiancamento nell'attività di Ufficio Stampa ;

Targhe e riconoscimenti, nel caso l'Azienda partecipi alla realizzazione/ristrutturazione di immobili o altre iniziative a carattere permanente (laboratori, arredi, apparecchiature).

Quanto sopra viene dettagliatamente descritto nel Manuale della Comunicazione, che l'Azienda si impegna a mettere a disposizione della Scuola.

La Scuola si impegna inoltre ad applicare le indicazioni del Manuale medesimo in tutte le attività di comunicazione esterna relative al progetto che sarà avviato in virtù della presente Convenzione. Reciprocamente anche l'Azienda si impegna a tenere conto delle linee guida o indicazioni della Scuola per quanto riguarda l'attuazione di eventuali passaggi di comunicazione esterna sul progetto.

Art. 11 Tutela della riservatezza

I contraenti garantiscono l'applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018, e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento dei dati. In specifico, i contraenti si impegnano a non diffondere e/o a comunicare con qualsiasi mezzo, a soggetti non autorizzati al trattamento, i dati personali, anche particolari, di cui venissero a conoscenza durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e a mantenere, in generale, la riservatezza sulle informazioni di carattere personale apprese.

Art. 12 Copertura assicurativa

Ciascun Ente e, per quanto di competenza, la Cooperativa Auroradomus, in quanto Gestore con contratto di appalto delle attività educative per l'integrazione, è da considerarsi responsabile, sulla base del criterio della responsabilità ascrivibile all'azione di un proprio Operatore (dipendente o individuato tramite appalto), dei danni che dovessero occorrere al medesimo personale proprio e/o terzi nel corso dello svolgimento dell'attività convenzionata ed imputabili a colpa dei propri operatori ai sensi dell'art. 2049 c.c.; in tal senso ciascun Ente e la Cooperativa Auroradomus garantisce per sé di aver provveduto ad una adeguata copertura assicurativa per il personale contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 13 Risoluzione anticipata

Viene prevista la facoltà di ciascuna delle parti contraenti di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni dove vengano dettagliate le relative motivazioni, senza nulla da pretendere per eventuali interventi non ancora avviati.

Art. 14 Consegna della struttura, obblighi di custodia, danni

La Stanza Multisensoriale viene consegnata, relativamente ai periodi in cui ne viene concesso l'utilizzo all'Azienda e per conto di questa a personale educativo facente capo alla Cooperativa Auroradomus, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed il Gestore del contratto di appalto delle attività educative per l'integrazione ne accetta detto stato senza sollevare riserva alcuna. Eventuali malfunzionamenti o guasti dovranno essere segnalati dalla Cooperativa Auroradomus alla Scuola prima dell'utilizzo della Stanza. Al termine dell'utilizzo della Stanza da parte del personale della Cooperativa Auroradomus ai sensi della presente Convenzione, i relativi locali dovranno essere restituiti all'Istituto Comprensivo nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati.

Durante l'utilizzo della Sala Multisensoriale, la Cooperativa Auroradomus, in quanto Gestore con contratto di appalto delle attività educative per l'integrazione, dovrà aver cura di evitare ogni danno alle persone, cose ed agli arredi dell'aula e dovrà rendersi garante sotto ogni aspetto, mediante sostituzione del materiale danneggiato ovvero riparazione del medesimo.

Art. 15 Bollo

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 della legge 460/97.

Art. 16 Controversie

In caso di controversie relative all'interpretazione o applicazione della convenzione, le parti ne rimettono la definizione all'Autorità competente.

Art. 17 Registrazione

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte seconda, e art. 1 Tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, con onere a carico della parte richiedente. È esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 460/97.

Art. 18 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate, in materia di contratti di diritto privato.

=====

FATTO LETTO E SOTTOSCRITTO IN COLLECCHIO IL 13/05/2024

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Collecchio

Prof. Giovanni Brunazzi

Il Responsabile Area Minori e Famiglie

Dott. Federico Manfredi